



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Roma, data protocollo

Alle Direzioni centrali

Alle Direzioni regionali e interregionali
dei vigili del fuoco

Ai Comandi dei vigili del fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione
con il Capo del Dipartimento
e con il Capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

E, p.c. All' Opera Nazionale di Assistenza del personale
del CNVVF

Oggetto: Articolo 1, comma 1000, legge 234 del 2021 - Copertura assicurativa "Tutela legale" - Anticipazione e rimborso delle spese legali ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997. Contratto rep. 8451 - Polizza n. M14794466 emessa dalla Società ITAS Mutua.

Con riferimento alla nota prot. n. 30938 del 24 novembre 2022, concernente l'oggetto, si comunica che lo scorso 19 dicembre è stato stipulato con la Società ITAS Mutua il contratto rep. 8451 avente ad oggetto il servizio assicurativo di tutela legale a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza dal 20 dicembre 2022.

Al riguardo, nel trasmettere il predetto contratto e la correlata polizza (n. M14794466/TUTELA LEGALE), si richiama l'attenzione, in particolare, sulle disposizioni contenute:

- nell'articolo 1 "Denuncia di sinistro - Prescrizione dei diritti dell'assicurato" - Sez. 4 "Gestione dei sinistri", ai sensi del quale "in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, per il tramite del Contraente. In deroga all'art. 1913 c.c., il termine per l'avviso del sinistro è stabilito in giorni 30 (trenta) da quando l'Ufficio Competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza";
- nell'articolo 9 "Fondo spese ed onorari - Anticipo indennizzi" - Sez. 3 "Condizioni di assicurazione" della polizza, che prevede l'impegno della Società a riconoscere "per ogni sinistro il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo, previa presentazione di regolare fattura entro 15 giorni dal ricevimento della medesima e fino alla concorrenza dei seguenti importi:
 - euro 5.000,00 per persona
 - euro 10.000,00 per evento".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

In ordine all'adempimento di cui all'**articolo 1**, il dipendente, al verificarsi del sinistro, dovrà informare tempestivamente l'ufficio di appartenenza, il quale, entro i successivi trenta giorni, provvederà a darne comunicazione scritta alla Società ITAS Mutua per l'apertura della pratica (PEC per ricezione denunce tutela.legale@pec-gruppoitas.it e PEC per seguiti e successiva corrispondenza su sinistri aperti sinistritutelalegale@gruppoitas.it).

Detta comunicazione dovrà essere inoltrata anche agli uffici dell'Opera Nazionale di Assistenza (ONA), che legge per conoscenza; ciò in considerazione del fatto che l'Ente, per effetto dell'articolo 1, comma 657, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio per il 2023 e per il triennio 2023-2025), dovrà provvedere, con le risorse finanziarie ivi previste e già assegnate, alla stipula e, conseguentemente, alla gestione delle polizze assicurative di cui trattasi.

Nella denuncia di sinistro devono essere esposte le circostanze di fatto, tempo e luogo, nonché le generalità delle persone interessate.

Per quanto concerne la previsione di cui all'**articolo 9**, l'istanza di erogazione dell'anticipo, dovrà essere inoltrata dall'interessato alla predetta Società, avendo cura di informare anche la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie - Ufficio II "Bilancio e Patrimonio". Il dipendente nella citata istanza, debitamente corredata dalla fattura del legale, dovrà:

- indicare l'IBAN del conto corrente bancario o postale su cui dovrà essere disposto l'accreditamento dell'anticipo;
- attestare di essere a conoscenza che la società procederà al recupero delle somme anticipate, *"qualora successivamente al pagamento del fondo spese od onorari venisse riconosciuta una causa di esclusione di operatività della garanzia ivi inclusa la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia"*.

Appare opportuno precisare che l'eventuale richiesta di un'anticipazione delle spese legali fino all'importo massimo di euro 5.000, ai sensi degli articoli 19 e 15 dei DD.PP.RR. nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della pertinente posta del bilancio dipartimentale, sarà subordinata alla preventiva attivazione della copertura assicurativa. L'anticipazione, che andrà richiesta alla Direzione Centrale per le risorse finanziarie, sarà interamente erogata nell'ipotesi di diniego da parte della società per superamento dei limiti fissati nella polizza, ovvero corrisposta fino a concorrenza dell'importo massimo, qualora la compagnia assicuratrice vi abbia provveduto parzialmente.

Sarà cura degli Uffici coinvolti garantire, in ogni fase del procedimento, che il trattamento dei dati personali avvenga in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, ai sensi della vigente normativa in materia.

Con l'Opera Nazionale di Assistenza resta ferma la massima - e già avviata - collaborazione di questo Dipartimento, con particolare riguardo alle procedure di gara per l'affidamento del servizio relativo al triennio 2023-2025.

Gli Uffici in indirizzo cureranno la massima diffusione tra il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della presente circolare, che sarà pubblicata anche nel sito intranet del Dipartimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Lega